

CARLIN LAURENTI & associati

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 **PORTO VIRO** (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: **evacarlin@studiocla.it**

Circol@re nr. 3 del 28 FEBBRAIO 2017

TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI

VERSAMENTO ENTRO IL PROSSIMO 16 MARZO 2017

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Entro il prossimo 16 marzo 2017 è necessario provvedere al versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori. L'adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): non sono tenute, invece, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile

PREMESSA

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che:

- → interessa esclusivamente le società di capitali;
- → deve essere effettuato entro il prossimo giovedì 16 marzo 2017

I libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

Libro dei soci Libro delle obbligazioni Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti Libri previsti per i nuovi organi societari; Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) **e quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

Tassa annuale di concessione governativa



Entro il 16.03.2017

SOGGETTI INTERESSATI E SOGGETTI ESONERATI

I soggetti interessati all' adempimento sono:

- → le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- → le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze, la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del D.P.R. 917/1986 TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- → le società cooperative;
- → le società di mutua assicurazione:
- → le società di capitali <u>dichiarate fallite</u>, i consorzi che <u>non hanno assunto la forma di società</u> <u>consortili</u> (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi: ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento

Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:

- → le società per azioni;
- → le società a responsabilità limitata (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);
- → le società in accomandita per azioni;
- → le società consortili a responsabilità limitata;
- → i consorzi tra enti territoriali;
- → le aziende speciali.
- → le società in liquidazione ordinaria:
- → le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.

Soggetti esonerati

Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- → le imprese individuali;
- → i consorzi tra imprese;
- → le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- → le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
- → gli enti non economici;
- → le aziende ospedaliere;
- → le aziende socio sanitarie;
- → le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte

- e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- → le **società di capitali dichiarate fallite,** in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere:
- → i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.

IMPORTA DA VERSARE

La tassa è dovuta in <u>forma forfettaria</u>, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. <u>E' deducibile ai fini Ires, e Irap.</u>

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2017** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).





CAPITALE SOCIALE
O
FONDO DI DOTAZIONE

Nello specifico, per l'importo da versare entro il 16 marzo 2017 valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2017)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2017, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2017 (ossia prima del 16.03.2017), tali variazioni non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2017, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2018.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2016** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA **SOCIETA' SOCIETA'** ANNO DI ATTIVITA' 1^ ANNO DI ATTIVITA' **SUCCESSIVO AL 1^** La tassa annuale deve essere corrisposta: La tassa annuale deve essere versata: in via telematica con il Mod. F24. dichiarazione di inizio (Modello AA7/9); indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale n. 6007, intestato all'Ufficio delle vidimazione libri sociali

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale "è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29".

** ** **

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

Entrate- Centro Operativo di Pescara

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

